

COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

TITOLO I - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Capo	Articolo	Descrizione
I	DISPOSIZIONI GENERALI	
	1	Regolamento: oggetto ed ambito di applicazione
	2	Classificazione del Comune
II	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	
	3	Oggetto dell'imposta
	4	Soggetto passivo dell'imposta
	5	Modalità di effettuazione
	6	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
	7	Limitazioni e divieti
	8	Funzionario Responsabile
III	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO	
	9	Tariffe d'imposta
	10	Modalità di applicazione dell'imposta
	11	Dichiarazione di pubblicità
	12	Riduzioni dell'imposta
	13	Esenzioni
	14	Pagamento dell'imposta
	15	Accertamento d'ufficio - Rettifica - Riscossione coattiva
	16	Procedimento esecutivo
	17	Rimborsi

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo	Articolo	Descrizione
IV	DISPOSIZIONI GENERALI	
	18	Servizio delle pubbliche affissioni
	19	Criteri per la realizzazione del Piano generale e superficie degli impianti per pubbliche affissioni
	20	Tipologia e quantità degli impianti
	21	Modalità delle pubbliche affissioni
	22	Affissione diretta
	23	Gestione del servizio
V	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
	24	Diritto
	25	Maggiorazioni del diritto
	26	Riduzioni del diritto
	27	Esenzioni dal diritto
	28	Pagamento del diritto

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Capo	Articolo	Descrizione
	29	Sanzioni
	30	Interessi
	31	Compensazione
	32	Sanzioni Amministrative
	33	Entrata in vigore
	34	Norma transitoria
	35	Norma finale

TITOLO I

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento: oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti denominato per brevità "D.Lgs. n. 507/93".
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. n. 507/93, oltre che dalle norme del presente regolamento.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte è da considerarsi appartenente alla classe V (quinta), in base alla popolazione residente al 31.12.2006, inferiore a 10.000 abitanti.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte suddivide le località del proprio territorio in unica categoria.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 3 - Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 4 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale è diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

Art. 5 - Modalità di effettuazione

1. Nel territorio del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Art. 6 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 7 - Limitazioni e divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario.
Il Sindaco potrà concedere deroghe all'accennato divieto, in caso di richiesta da parte di enti pubblici ed organizzazioni.

Art. 8 - Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93, nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al concessionario.

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 9 - Tariffe d'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate dal D.Lgs. n. 507/93, dal presente regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale.
2. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono approvate dalla Giunta comunale con apposito atto entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio e sono applicabili dal primo gennaio dell'anno cui il bilancio di riferisce.
3. Qualora la Giunta comunale non provveda alla modifica delle tariffe in vigore, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.
4. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le maggiorazioni sono quelle stabilite dal D.Lgs. n. 507/93.
5. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 11 - Dichiarazione di pubblicità

1. I soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, usando il modello predisposto dal Comune, che sarà messo a disposizione degli interessati.
2. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo ai soggetti passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata. Qualora sia omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Per le denunce di variazione dovrà precedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 12 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
 - a. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
 - b. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali;

- c. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 13 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- A. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
- B. gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- C. la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- D. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- E. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- F. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93;
- G. la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- H. le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- I. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- J. l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- K. l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- L. l'imposta non è dovuta per i veicoli di cui al comma 3° dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/93, per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e

ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 14 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento per conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori l'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.

Art. 15 - Avvisi di accertamento

1. Il Comune, o il concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 16 - Procedimento esecutivo

1. L'imposta dovuta, a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 9, comma 5°, del D.Lgs. n. 507/93.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 17 - Rimborsi

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.
2. L'Ufficio tributi, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso nei termini di legge.

TITOLO II PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte garantisce quindi l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 19 - Criteri per la realizzazione del Piano generale e superficie degli impianti per pubbliche affissioni

1. I criteri cui si farà riferimento per la stesura di un Piano generale degli impianti per pubbliche affissioni sono i seguenti:
 - A. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio, inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, avendo come fine la salvaguardia dello stesso;
 - B. il piano dovrà tenere conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - C. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - D. la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360), al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ed ai regolamenti comunali. Il Piano sarà adottato entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento con delibera di Giunta e dovrà essere redatto dall'U.O. "area tecnica".
2. Oggetto del Piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda commerciale e attività di carattere istituzionale o sociale, ad eccezione delle insegne.

Art. 20 - Tipologia e quantità degli impianti

1. **TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI:** fatti salvi gli attuali mezzi esistenti, qualora riconosciuti conformi nella qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli impianti stessi le caratteristiche tecniche (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'U.O. "area tecnica".
2. **QUANTITA' DEGLI IMPIANTI:** la superficie complessiva degli impianti, in specifico riferimento agli spazi affissionistici avrà una superficie compresa tra i 50,00 ed i 500,00 mq., inclusi gli spazi destinati a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
3. In relazione alla ripartizione per categoria della superficie di detti impianti si adotta la seguente regolamentazione:

- a. per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale, o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale: 18%;
- b. per le affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale: 80%;
- c. per le affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso servizio sia appaltato: 2%.

Art. 21 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che è annotata in apposito registro cronologico.
2. Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante la data di prenotazione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, per richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che è eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 22 - Affissione diretta

1. Il Comune destina il 2% del totale dei metri quadrati destinati alle affissioni, a spazi per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. Il Piano generale degli impianti dovrà individuare l'ubicazione degli spazi nonché la tipologia degli impianti da installare e le caratteristiche tecniche degli stessi.

Art. 23 - Gestione del servizio

1. Il servizio può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ai soggetti di cui all'art. 53 del medesimo decreto. Il Consiglio comunale, con apposito atto, può stabilire l'esternalizzazione del servizio indicando nel medesimo atto i criteri che i competenti organi devono rispettare per l'affidamento del servizio.
2. Il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, può affidare a terzi, purché in possesso dei requisiti di legge, l'espletamento di peculiari attività relative al servizio delle pubbliche affissioni, ferme restando, in tale caso, le funzioni pubbliche e le prerogative del Comune medesimo.

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93 per i Comuni di classe V. Le misure del diritto è deliberato dalla Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e sono applicabili dal primo gennaio dell'anno cui il bilancio di riferisce. Qualora la Giunta comunale non provveda a modiche entro il suddetto termine, tali tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 25 - Maggiorazioni del diritto

1. La misura base del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilito in ciascun foglio di dimensione a cm 70*100.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93 è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

Art. 26 - Riduzioni del diritto

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e. gli annunci mortuari.

Art. 27 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 28 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune, o al suo concessionario, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
2. Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 - Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1° e 2° sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 30 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi. La misura annua degli interessi è stabilita in zero punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31 - Compensazione

1. Il contribuente ha facoltà di compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune per lo stesso tributo con riferimento ad annualità diverse. Il contribuente che si avvale di tale facoltà ha l'obbligo di darne comunicazione in forma scritta all'Ufficio tributi.

Art. 32 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs n. 507/93 e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,58 ad euro 1.549,37, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale è inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, l'immediata copertura della

pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con apposita ordinanza del Sindaco o del responsabile dell'U.O. "area vigilanza", essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza è stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 34 - Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento resta valido ed applicabile il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del C.C. del 13.10.1994, n° 27.

Art. 35 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 507/93, al D.Lgs. n. 285/92, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di esecuzione, nonché alle restanti disposizioni normative vigenti in materia.